Pubblicato il 20/10/2021
N. 02853/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01521/2017 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1521 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da Rai Way S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni De Vergottini e Marco Petitto, con domicilio digitale come da indirizzo di PEC estratto dai registri del Ministero della Giustizia e con domicilio fisico eletto presso lo studio dell'Avvocato Rosario Di Legami in Palermo, via Principe di Belmonte, n. 90;
contro
- l'Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana e la Soprintendenza del Bb.Cc. e Aa. di Caltanissetta, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio fisico in Palermo, via Valerio Villareale, n.6;
- il Comune di Caltanissetta, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Rita Sollima, con domicilio digitale come da indirizzo di PEC estratto dai registri del Ministero della Giustizia;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
- Anna Cammarata, Fernanda Palma Lucrezia Fiandaca, Ornella Stefania Alessandra Fiandaca, Marina Di Natale, Giuseppe Zirilli, Cesare Zirilli, Concetta Maria Lucia Vincenza Lacagnina, Udilla Benin, Giovanni Benin, Giuseppe Principe, Luigi Fazio, Giovanni Giuseppe Gambino, Massimo Aniello Mauriello, Claudia Candura, Felice Michele Dell'Utri, Emilia Gentile, Vincenzo Cantella, Desire Kimberly Mammana, Concettina Geraci, Katya Maniglia, Iolanda Giuditta Bellavia, Santo Lacagnina, Gianluca Mannino Gueli, Concetta Gambino, Diego Suleri, Patrizia Antinoro, Pietro Saverino, Filippo Antonio Caruana, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Lupo e Sandra Lupo, con domicilio digitale come da indirizzo di PEC estratto dai registri del Ministero della Giustizia;
ad opponendum:
- Associazione Legambiente Caltanissetta, Associazione Wwf Sicilia Centrale Onlus e Comitato Parco Antenna Sant'Anna, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore* rappresentati e difesi dall'avvocato Nicola Giudice, con domicilio digitale come da indirizzo di PEC estratto dai registri del Ministero della Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,

----- *A) quanto al ricorso introduttivo:*
- del decreto del Dirigente Generale del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana dell'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana della Regione Siciliana n. 1026 del 13 marzo 2017 e dell'allegata relazione storica tecnico/scientifica, trasmesso con nota prot. 13557 del 13 marzo 2017, ricevuta il 3 aprile 2017;
- della nota del Comune di Caltanissetta prot. n. 0031187/2017 del 13 aprile 2017 con cui è stata dichiarata l'inefficacia della SCIA prot. 78112 del 27 ottobre 2016 presentata da Rai Way S.p.A. e di tutti gli atti ad essa connessi;
- della nota prot. 9145 del 22 novembre 2016 con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta ha comunicato l'avvio del procedimento amministrativo per la verifica dell'interesse culturale *ex* art. 12 del D.lgs. n. 42/2004;
- della nota prot. 4692 del 12 dicembre 2016 con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta ha sospeso la pratica con cui Rai Way aveva chiesto l'autorizzazione per lo smontaggio della torre strallata Onde Medie presso la propria stazione di Caltanissetta;
- della nota prot. 3780 del 18 maggio 2017 con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta ha comunicato il preavviso di provvedimento negativo sulla richiesta di Rai Way di procedere allo smontaggio della torre strallata Onde Medie di Caltanissetta;
- se esistente, della variante urbanistica al vigente Piano regolatore del comune, approvato con decreto dirigenziale dell'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente n. 570 del 19 luglio 2005, per la titolazione a zona E F6 del parco territoriale agricolo, etno-antropologico della collina S. Anna dell'area circostante il complesso dell'antenna Rai Way, che risulterebbe approvata dal Comune di Caltanissetta il 10 aprile 2017;
- della nota prot. 1149 del 10 febbraio 2017 con cui la Soprintendenza ha inizialmente trasmesso la proposta di dichiarazione di interesse culturale del bene e della successiva nota di modifica prot. 1728 del 3 marzo 2017, non conosciute a Rai Way;

----- *B) quanto ai primi motivi aggiunti:*

- della nota della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta - Sezione per i Beni Paesaggistici e Demo-etno-antropologici, prot. n. 339, del 15 gennaio 2020;

----- *C) quanto ai secondi motivi aggiunti:*
- della ordinanza del Sindaco del Comune di Caltanissetta n. 11 del 12 marzo 2020, adottata ai sensi dell'articolo 54 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, notificata a mezzo PEC in pari data;
- della nota della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta prot. n. 1990 del 9 marzo 2020;
- della nota della Direzione II – LLPP, Servizio 2 SUAP Edilizia del Comune di Caltanissetta prot. REP_PROV_CL/CL-SUPRO/0000609 del 22 gennaio 2020, con la quale è stata espressa l'inefficacia della SCIA presentata dalla Società Rai Way in data 23 dicembre 2019 ed è stato assegnato il termine di dieci giorni per la presentazione del progetto di miglioramento ai sensi dell'ultimo periodo del Capitolo 8) delle N.T.C. di cui al D.M. n. 8 del 17 gennaio 2018 contenente l'Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni;
- della disposizione di servizio del Dirigente della Direzione II - "LL.PP., Manutenzione, SUAPE" del Comune di Caltanissetta prot. n. 20213 del 26 febbraio 2020;
- della nota del Comune di Caltanissetta prot. n. 18982 del 21 febbraio 2020;
- della nota del Comune di Caltanissetta prot. 25943 dell'11 marzo 2020.

----- *D) quanto ai terzi motivi aggiunti:*
- della nota prot. 3232 del 29 maggio 2020, della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta – S.13., recante "*Adozione di provvedimento negativo art. 10 bis della Legge 241/90 e s.m.i. relativo alla 'SCIA PER LA DEMOLIZIONE PARZIALE DELLA TORRE STRALLATA ONDE MEDIE RAI SITA IN LOCALITA' SANT'ANNA DEL COMUNE DI CALTANISSETTA' acquisita dalla Soprintendenza al nr. Generale d'ordine prot. n. 230/R.E. del 07.04.2020 – trasmessa al responsabile del procedimento l'08.04.2020 con nota 246 REU. DDG n. 1026 del 13 marzo 2017 – Caltanissetta, contrada S. Anna, via Antenna 12*", con cui è stata negata l'autorizzata per l'esecuzione degli interventi di cui alla SCIA presentata da Rai Way per la demolizione parziale e provvisoria del traliccio oggetto del presente giudizio, al fine di scongiurare il rischio di crollo dell'impianto al di fuori del sedime nella disponibilità della Società ricorrente;
- della nota prot. PROV_CL/CL-SUPRO 0005459/09-06-2020 del 1 giugno 2020, con cui il Comune di Caltanissetta – a seguito del parere negativo della Soprintendenza del 29 maggio 2020 – ha dichiarato l'inefficacia della SCIA presentata da Rai Way il 7 aprile 2020, ed è stato ribadito l'obbligo per Rai way di eseguire l'ordinanza sindacale n. 11 del 12 marzo 2020 e quindi *"...gli interventi di miglioramento della struttura*";
- della ordinanza del Sindaco di Caltanissetta n. 28 del 16 aprile 2020 con cui è stata disposta la sospensione dello sgombero disposto con ordinanza sindacale n. 11 del 12 marzo 2020 nella parte in cui ha ribadito nei confronti di Rai Way l'onere di mettere in sicurezza l'antenna e l'area perimetrale secondo quanto disposto dall'Ordinanza Sindacale n. 11 del 12 marzo 2020;
- della nota prot. 174/RE del 5 aprile 2020, prot. di emergenza 160 del 4 aprile 2020, della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta con cui è stata emessa "declaratoria di non luogo a pronunciarsi nel merito del progetto" in relazione alla "SCIA-CONDIZIONATA" presentata da Rai Way il 3 aprile 2020 (Prot. di emergenza della Soprintendenza n. 160 del 4 aprile 2020) per la demolizione parziale e temporanea della torre strallata sita in località Sant'Anna del Comune di Caltanissetta;
- della nota prot. 1051 del 24 marzo 2020 del Direttore del Parco Archeologico di Gela S.26, in qualità del responsabile del procedimento relativo al bene culturale "Antenna Rai di Caltanissetta", che riscontra le note Rai Way del 17 e del 20 marzo 2020, trasmessa in data 25 marzo 2020;
- della nota prot. 49 del 27 marzo 2020, della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta – S.11., recante: "*Proposta, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, applicabile sull'intero territorio nazionale, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di sospensione di ogni determinazione inerente il procedimento relativo al bene culturale "Antenna Rai di Caltanissetta" giusta D.D.G. n. 1026 del 13 marzo 2017, di proprietà della Rai Way S.p.a. .sita in Caltanissetta contrada S. Anna, Via Antenna 12*";
- della nota prot. 14157 del 18 marzo 2020 del Dirigente generale del dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana con cui il Diretto del Parco Archeologico di Gela è stato nominato responsabile del procedimento relativo al bene culturale Antenna Rai di Caltanissetta;
- della nota del Sindaco di Caltanissetta prot. 29543 del 25 marzo 2020, nei limiti dell'interesse dedotto con il presente atto;
- della nota prot. 14544 del 30 marzo 2020, del Direttore Generale del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, nei limiti dell'interesse dedotto con il presente atto;
- della nota prot. 159 del 3 aprile 2020, della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta;
- della nota prot. 408/RE del 17 aprile 2020, della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta – S.13. con cui è stato comunicato il preavviso di provvedimento negativo ex art. 10 bis della legge n. 241/1990 in relazione alla "*scia per la demolizione parziale della torre strallata onde medie rai sita in località sant'Anna del*

comune di Caltanissetta" presentata da Rai Way in data 7 aprile 2020 e acquisita dalla Soprintendenza al prot. n. 230/R.E. dello stesso giorno;
- della nota prot. 3059 del 22 maggio 2020, della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta – S.13, nella parte in cui non ha provveduto sulla SCIA presentata da Rai Way;
- della nota prot. 3448 del 9 giugno 2020 con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta – S.13 ha chiesto al SUAP del Comune di Caltanissetta di trasmettere all'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta tutta la documentazione presentata da Rai Way, compresa la SCIA oggetto di provvedimento di diniego del 29 maggio 2020 prot. 3232 completa di atto integrativo del 15 maggio 2020;

----- *E) quanto ai quarti motivi aggiunti:*
- della nota prot. 4815 del 28 luglio 2020 della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta – S.13., recante "*Torre strallata Onde Medie in località Sant'Anna del Comune di Caltanissetta – proprietà RAIWAY – Ordinanza TAR Sicilia del 02.07.2020 procedimento N. 01521/2017 REG. RIC. REG PROV. CAU. N. 00729/2020. Applicazione dell'art.32 del D.Lgs. n. 42/2004, trasmissione della relazione tecnica di cui all'art.33 c.1 del D.Lgs. n.42/2004 e comunicazione di avvio del procedimento*";
- della "*Relazione tecnica ex art. 33, c. 1 del D.Lgs. n. 42/2004 redatta ai fini dell'articolo 32 e dichiarazione della necessità degli interventi da eseguire*", allegata alla nota prot. 4815 del 28 luglio 2020;
- della ordinanza del Sindaco del Comune di Caltanissetta n. 56 del 31 luglio 2020, recante "*Antenna Rai Way per Onde Medie ubicata nella collina Sant'Anna in Caltanissetta – Integrazione all'Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'articolo 54 del d.lgs. n. 267/2000 n. 11 del 12 marzo 2020*";
- della diffida per l'esecuzione dell'intervento di ritesatura degli stralli della torre a firma del Dirigente dell'ufficio II Direzione (LL.PP. – Manutenzione – SUAPE) del Comune di Caltanissetta, trasmessa a mezzo PEC con nota prot. n.0091982/2020 in data 18 settembre 2020 recante "*Antenna Rai Way nella collina Sant'Anna in Caltanissetta. Diffida per l'esecuzione dell'intervento di ritesatura degli stralli*" e della relazione tecnica ad essa allegata;
- della nota prot. 6126 del 23 settembre 2020 della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta – S.13., recante "*Procedimento sul bene culturale di cui al DDG 1026 del 13.03.2017 di proprietà di RAIWAY S.P.A. denominato ANTENNA RAI sita in Caltanissetta c/da Sant'Anna, via Antenna 12. Ordinanza TAR Sicilia del 02.07.2020 procedimento N. 01521/2017 REG.RIC. REG.PROV.CAU. N. 00729/2020. Assegnazione del termine di 15 giorni per la presentazione del progetto del piano analitico dei monitoraggi, prove e indagini, conformemente alla relazione tecnica allegata alla nota del 28 luglio 2020 prot. 4815*";
- della ordinanza del Sindaco di Caltanissetta n. 67 del 13 ottobre 2020, trasmessa con nota prot. 0100827/2020 del 13 ottobre 2020, con cui – tra le altre cose – è stato ordinato a Rai Way "*ad integrazione della Ord. Sind. N. 56 del 31/7/2020 di provvedere ad effettuare entro 30 giorni dal ricevimento della presente, la tesatura della coppia degli stralli segnatamente indicati nella nostra comunicazione n. 95892 del 30/9/2020 ribadendo la necessità di effettuare le indagini sulla struttura di cui alla suddetta Ordinanza sindacale ad esclusione di quelle invasive così come disposto dalla Soprintendenza ai BB.CC. con nota del 23/9/2020 n. 6126*";
- della nota prot. 3445 del 9 giugno 2020 della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta – S.13., recante "*Richiesta di accertamento tecnico con quesiti relativi all'Atto di diffida e messa in mora Antenna Rai Way nella collina Sant'Anna in Caltanissetta. Riferimenti: nota prot. 3232 del 29.5.2020 della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta – S.13; Ordinanza TAR Sicilia, sede di Palermo, n. 489/2020 del 23.04.2020, nonché decreto del Presidente del T.A.R. Sicilia, sede di Palermo, n. 441/2020 del 08.04.2020*".

----- *F) quanto ai quinti motivi aggiunti:*
- della nota prot. 8747 del 11 dicembre 2020, notificata a Rai Way il 14 dicembre 2020, della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta – S.13. recante "*Adozione di provvedimento negativo art. 10 bis della Legge 241/90 inerente il riesame della SCIA per la demolizione parziale della torre strallata onde medie RAI sita in località Sant'Anna del Comune di Caltanissetta proprietà Rai Way*";
- della nota del Comune di Caltanissetta – II Direzione (LL.PP Manutenzioni - SUAP - Ambiente - Patrimonio - Cimitero) prot. 0122169/2020 del 1 dicembre 2020 recante "*Antenna Rai Way per onde medie ubicata nella collina Sant'Anna in Caltanissetta. Ordinanza TAR n. 1075 del 10/11/2020*"; della nota del Comune di Caltanissetta prot. 12468 del 17 dicembre 2020, con cui è stata dichiarata la inefficacia della SCIA presentata da Rai Way in data 7 aprile 2020 (prot. SUAP 3413);
- della nota del Comune di Caltanissetta prot. 0006417/2021 del 19 gennaio 2021 con cui è stato approvato il programma delle indagini da eseguire in situ per la verifica dello stato tensionale degli stralli dell'antenna;
- di tutti agli atti ad essi connessi e in particolare di quelli menzionati nelle "Brevi note riepilogative" depositate in data 14 gennaio 2021 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato nel presente giudizio;
- della nota dell'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana della Regione Siciliana prot. 8340 del 27 novembre 2020 con cui è stata autorizzata l'esecuzione diretta degli interventi indicati nella relazione tecnica allegata al provvedimento prot. 4815/2020 del 28 luglio 2020;

- della nota prot. 53359 del 19 dicembre 2020 con cui l'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana della Regione Siciliana ha autorizzato la Soprintendenza di Caltanissetta all'esecuzione diretta degli interventi di cui alla perizia n. 10 del 24 novembre 2020;
- della determina n. 82 del 23 dicembre 2020 con cui l'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana della Regione Siciliana ha autorizzato la Soprintendenza di Caltanissetta all'affidamento diretto alla DOLMEN S.r.l. degli interventi di cui alla perizia n. 10 del 24 novembre 2020;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti l'atto di costituzione in giudizio, la documentazione e le memorie, depositati dalle Amministrazioni regionali resistenti;
Viste la memoria di costituzione in giudizio, le memorie difensive e la documentazione depositate dal Comune di Caltanissetta;
Visto l'atto di costituzione *ad adiuvandum* di Cammarata Anna e consorti e quello *ad opponendum* dell'Associazione Legambiente Caltanissetta, dell'Associazione Wwf Sicilia Centrale Onlus, del Comitato Parco Antenna Sant'Anna;
Visti i decreti presidenziali cautelari n. 229 del 16 marzo 2020 e n. 441 del giorno 8 aprile 2020, di reiezione della domanda di misura cautelare monocratica *ex* art. 56, c.p.a.;
Visti i decreti presidenziali n. 272 del 22 giugno 2020 e n. 532 del 23 ottobre 2020, di accoglimento della istanza di abbreviazione dei termini *ex* art. 53, c.p.a.;
Viste le ordinanze collegiali cautelari n. 489 del 23 aprile 2020, n. 729 del 3 luglio 2020 e n. 1075 del 10 novembre 2020;
Vista l'ordinanza collegiale n. 594 del 17 febbraio 2021, di reiezione dell'istanza di abbreviazione dei termini e accoglimento dell'istanza di rinvio della trattazione nel merito;
Viste le memorie difensive, di replica e le note d'udienza;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito con legge 18 dicembre 2020, n. 176;
Relatore la dott.ssa Anna Pignataro;
Uditi i difensori delle parti presenti nell'udienza di trattazione del merito del giorno 22 aprile 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in video conferenza così come specificato nel verbale;

FATTO
Così come risulta dagli atti di causa, la Rai Way S.P.A, odierna ricorrente, è una società controllata dalla Rai-Radiotelevisione italiana S.p.a., alla quale è stato conferito con atto del 29 febbraio 2000 – integrato con successivo atto nel luglio 2003 - il ramo d'azienda relativo agli impianti di trasmissione e diffusione, compresa la loro manutenzione.
Per effetto della cessione del ramo di azienda, la società Rai Way è subentrata nella titolarità del terreno, degli impianti e apparati esistenti nel territorio del Comune di Caltanissetta, tra i quali l'antenna omnidirezionale a Onde Medie, alta 284 metri, realizzata dalla Rai nel 1951, costituita da una struttura reticolare a sezione quadrata di 37 tronchi bullonati lunghi circa 7,60 metri ciascuno; il peso della struttura metallica è pari a circa 117.400 kg e il peso totale degli 8 stralli è pari a circa 33.200 kg, di cui 19.334 kg delle sole funi, mentre il resto è dovuto alle armature e agli isolatori.
L'impianto è in disuso ma necessita comunque di gestione e manutenzione - i cui costi sono logicamente elevati - al fine di evitarne il crollo e per assicurare la sicurezza aerea, ad esempio con adeguata illuminazione, vista la notevole altezza.
In data 26 ottobre 2016, la società Rai Way ha presentato al Comune di Caltanissetta una segnalazione certificata di inizio attività per i lavori di demolizione della predetta torre strallata, dando atto che la SCIA sarebbe rimasta priva di effetti fino al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica *ex* art. 146 del D.lgs. n. 42 del 2004 da parte dell'ente preposto alla tutela del vincolo eventualmente esistente sull'area.
Con nota n.9145 del 22 novembre 2016, la competente Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Caltanissetta ha avviato d'ufficio il procedimento *ex* art. 12, comma 1, D.lgs. n. 42 del 2004, per la dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell'art. 10, comma 1, dell'impianto, oggetto della tutela di cui all'art. 11, comma 1, lett. i) e comma 2, conclusosi con l'adozione del Decreto n. 1026 del 13 marzo 2017, con cui l'antenna è stata dichiarata di "*interesse culturale particolarmente importante ai sensi dell'art. 10, comma 3 lettera d), del D.lgs. n. 42 del 22.1.2014 e ss. mm. ii*." e come tale sottoposta "*a tutte le prescrizioni di tutela contenute nello stesso decreto legislativo*".
E' stato altresì precisato che l'area sulla quale insiste l'antenna è soggetta a vincolo paesaggistico *ex* art. 136 del D.Lgs. n. 42 del 2004, è stata dichiarata di notevole interesse pubblico con D.A. n. 7739 del 9 ottobre 1995 e rientra nel piano paesaggistico della Provincia di Caltanissetta approvato con D.A. n.1858 del 2 luglio 2015.
A seguito dell'apposizione del vincolo, con nota prot. 3780 del 18 maggio 2017, la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Caltanissetta ha dato il preavviso di rigetto *ex* art. 10 *bis* della legge n. 241/1990 con riferimento alla richiesta dell'autorizzazione paesaggistica per l'esecuzione dei lavori di dismissione dell'antenna e il Comune di Caltanissetta, con la nota del 13 aprile 2017, ha dichiarato "priva di effetti" la SCIA presentata da Rai Way per la predetta demolizione.

Con il ricorso introduttivo notificato il 6 giugno 2017 e depositato il giorno 16 seguente, sono stati impugnati, al fine dell'annullamento e con riserva di agire per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, sia il decreto di apposizione del vincolo della Sovrintendenza e l'allegata relazione storica tecnico/scientifica, sia la dichiarazione di inefficacia della SCIA da parte del Comune di Caltanissetta, sia gli atti presupposti.
I dedotti motivi d'illegittimità posso essere così sintetizzati:
- primo motivo: poiché l'antenna a Onde Media di Caltanissetta è stata realizzata nel 1951, al momento dell'apposizione del vincolo, ai sensi dell'art. 10 comma 3 lettera d) del D.lgs. n. 42/2014, per effetto del Decreto n. 1026 del 13 marzo 2017, non era decorso il termine di 70 anni dalla sua realizzazione, così come richiesto dall'art. 10, comma 5, del medesimo D.lgs. n. 42/2014;
- secondo motivo: la Società ricorrente, quotata in borsa, non è un soggetto pubblico; l'attuale assetto azionario, invero, vede la partecipazione della Rai nella misura del 64,97% mentre la restante parte del capitale è costituito da flottante; pertanto non vi era possibilità di ricorrere alla procedura di cui all'art. 12 del D.lgs. n. 42 del 2004, in quanto i beni oggetto della procedura non sono riconducibili tra quelli indicati dall'art. 10, comma 1, del D.lgs. n. 42/2004 stesso;
- terzo motivo: l'apposizione del vincolo sarebbe avvenuta in carenza di istruttoria e la motivazione sarebbe contraddittoria nella parte in cui si fonda sul falso presupposto della necessità di tutela della collina Sant'Anna già sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136 del D.lgs. n. 42/2004.
- quarto motivo: negli anni precedenti alla vicenda oggetto di contestazione, era stata intrapresa con il Comune di Caltanissetta una trattativa per procedere all'acquisizione dell'infrastruttura, delle costruzioni annesse e dell'area circostante per la somma di euro 537.000; il Comune avrebbe anche approvato una variante urbanistica per far sì che la collina di Sant'Anna, l'antenna RAI e le sue pertinenze siano vincolate a parco territoriale agricolo ed etno-antropologico.
Il vero fine perseguito dalle Amministrazioni intimate con l'avvio dei procedimenti che hanno portato all'adozione dei provvedimenti in contestazione, perciò, sarebbe quello di far diminuire il prezzo di acquisto già indicato nelle precedenti trattative intercorse tra i soggetti interessati.
Ciò sarebbe dimostrato anche dalla circostanza che nessun provvedimento analogo è stato adottato al tempo della demolizione delle altre due antenne simili insistenti nella medesima area e che nella relazione di accompagnamento del decreto di apposizione del vincolo non vi è cenno alle caratteristiche strutturali dell'antenna, al suo stato di conservazione o ai costi per il suo mantenimento;
- quinto motivo: nella comunicazione di avvio del procedimento da parte della Soprintendenza è stato fatto erroneo riferimento alla lett. i del comma 1 dell'art. 11, non applicabile al caso di specie, e ciò avrebbe impedito la partecipazione consapevole ed efficace al contraddittorio procedimentale; era quindi necessaria una nuova comunicazione di avvio del procedimento.
Nelle more del giudizio, nel luglio 2017, a causa di un'improvvisa incrinatura dell'isolatore posto alla base della torre strallata sono stati eseguiti da parte della Ray Way alcuni lavori in somma urgenza per il consolidamento.
Per effettuare tali lavori è stata presentata la SCIA prot. n. 62080 del 21 luglio 2017 e depositato il progetto strutturale all'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta prot. n. 148972 del 14 luglio 2017, il quale ha autorizzato l'intervento con nota prot. 159713 del 31 luglio 2017.
In esito alla verifica strutturale redatta il 12 dicembre 2019 dal tecnico a tal fine incaricato (Ing. Draghi) secondo le norme tecniche di cui al - sopravvenuto - D.M. del 17 gennaio 2018, veniva accertato il rischio di collasso strutturale con indicazione alla proprietà di *"procedere alla demolizione in tempi brevi e comunque non oltre tre mesi*"; conseguentemente la società ricorrente con istanza n. 7 del 2 gennaio 2020, per il tramite del SUAP del Comune di Caltanissetta, ha chiesto alla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta, l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n.42/2004, allo smontaggio della torre strallata sottoposta al vincolo di interesse culturale particolarmente importante ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n.42/2004 stesso.
Con la nota prot. n. 339 del 15 gennaio 2020, la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta - Sezione per i Beni Paesaggistici e Demoetnoantropologici, non ha assentito l'intervento richiesto volto allo smontaggio integrale della torre strallata e ha disposto, ai sensi degli articoli 20, comma 1 e 30, del d.lgs. n.42/2004, l'immediata attuazione, da parte di Rai Way, di interventi, reputati necessari al fine di garantire la conservazione dell'antenna; ha altresì invitato il Sindaco e l'Ufficio Tecnico del Comune di Caltanissetta ad adottare misure a tutela dell'incolumità pubblica *ex* art. 54 del TUEL.
Con il primo ricorso per motivi aggiunti notificato e depositato il 12 marzo 2020, la società ha impugnato, al fine dell'annullamento previa sospensione cautelare, la predetta nota prot. n. 339 del 15 gennaio 2020, della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta, (relativa all'urgenza degli interventi conservativi e manutentivi dell'antenna *de qua* a carico della Società odierna ricorrente) deducendone l'illegittimità, per i motivi di seguito così sintetizzati:
- primo motivo: sussiste l'illegittimità in via derivata per i vizi asseritamente affliggenti gli atti impugnati con il ricorso introduttivo, così come ivi censurati;
- secondo motivo: non è stato avviato il procedimento di cui agli artt. 32 e 33 del D.Lgs. n. 42/2004 che prevedono l'esecuzione diretta da parte della Regione ovvero da parte del privato su relazione tecnica della Regione;
- terzo motivo: il dichiarato interesse pubblico alla conservazione della torre strallata giustificherebbe l'attribuzione integrale alla P.A. delle spese relative alla manutenzione della struttura, con assunzione da parte della stessa Amministrazione dei rischi relativi alla realizzazione degli interventi richiesti.

Il provvedimento, perciò, sarebbe connotato da arbitrarietà e irragionevolezza, non avendo l'Amministrazione motivato in ordine alle ragioni poste a fondamento della scelta di attribuire integralmente a Rai Way gli oneri relativi agli interventi richiesti.
Con i secondi motivi aggiunti notificati e depositati il 13 marzo 2020, è stata impugnata l'ordinanza contingibile e urgente n. 11 del 12 marzo 2020, adottata ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 dal Sindaco del Comune di Caltanissetta con la quale, al fine di mettere in sicurezza l'area circostante all'antenna, è stato ordinato alla Società ricorrente di eseguire: gli interventi di miglioramento della struttura previsti dalle vigenti NCT di cui al paragrafo 8.4 del Decr. Min. n. 8 del 17/1/2018 entro il termine di mesi tre; i lavori di messa in sicurezza dell'area attraverso la recinzione delle particelle catastali interessate; il monitoraggio continuo delle possibili deformazioni strutturali incompatibili con la condizione di stabilità del manufatto; lo sgombero degli abitanti, a pena di esecuzione in danno della stessa società, con recupero delle somme ai sensi del R.D. n. 639/1910, mediante atti esecutivi.
I dedotti motivi d'illegittimità possono essere così sintetizzati:
- primo motivo: è falso il presupposto, esplicitato nelle premesse dell'ordinanza sindacale n. 11 del 12 marzo 2020, secondo cui non sarebbe possibile procedere alla demolizione di un bene vincolato.
L'art. 21 comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 42/2004 prevede, infatti, che, previa autorizzazione del Ministero competente, sia possibile procedere alla demolizione dei beni vincolati.
Il rischio di collasso della struttura non è imputabile alla carente manutenzione della Società ma dipende dal fatto che, successivamente alla apposizione del vincolo (2017), è entrato in vigore il D.M. 17 gennaio 2017 che ha mutato i parametri di valutazione della stabilità della torre.
E' anche asserita l'incompetenza del Sindaco ad adottare provvedimenti riguardanti beni vincolati.
- secondo e terzo motivo: sussisterebbe l'illegittimità in via derivata per i vizi asseritamente affliggenti gli atti impugnati con i precedenti ricorsi, così come ivi censurati;
- quarto motivo: la società ricorrente non ha i poteri e gli strumenti per "eseguire i lavori di messa in sicurezza dell'area potenzialmente interessata dall'eventuale crollo dell'antenna" perché, in parte, l'area non è di sua proprietà.
Con ordinanza collegiale n .489 del 23 aprile 2020 la domanda cautelare proposta con il primo e il secondo ricorso per motivi aggiunti è stata respinta apparendo necessaria in via d'urgenza l'attivazione degli interventi di messa in sicurezza del bene culturale anche sotto la vigilanza del Prefetto di Caltanissetta.
A seguito della ordinanza n. 489/2020, la Soprintendenza, malgrado quanto condiviso tra le parti nella riunione in videoconferenza da remoto indetta dal Prefetto di Caltanissetta, con la nota prot. 3232 del 29 maggio 2020, ha negato l'autorizzazione per l'esecuzione degli interventi di cui alla scia presentata da Rai way per la demolizione parziale e provvisoria del traliccio (soluzione che era stata ritenuta ragionevole da questo T.A.R. in sede cautelare); il Comune di Caltanissetta con la nota del SUAP, prot. PROV_CL/CL-SUPRO 0005459/09-06-2020 del 1° giugno 2020, ha ribadito l'obbligo di eseguire l'ordinanza sindacale n. 11 del 12 marzo 2020 e quindi "…*gli interventi di miglioramento della struttura*" e con l'Ordinanza del Sindaco n. 28 del 16 aprile 2020, pur disponendo la sospensione dello sgombero (causa COVID) di cui all'ordinanza sindacale n. 11 del 12 marzo 2020, ha confermato nei confronti di Rai Way l'onere di mettere in sicurezza l'antenna e l'area perimetrale.
Con il terzo ricorso per motivi aggiunti notificato il 17 giugno e depositato il 19 giugno 2020, sono stati quindi impugnati, al fine dell'annullamento e della condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento di tutti danni subiti e subendi, tutti gli atti predetti.
In buona sostanza, parte ricorrente lamenta che la Soprintendenza pur riconoscendo la necessità della demolizione dell'antenna per la messa in sicurezza dell'impianto, ha negato la possibilità di procedere immediatamente in tal senso pretendendo la previa presentazione del progetto di ricostruzione dell'antenna, senza fornire però alcuna indicazione in ordine alle modalità ricostruttive ai sensi degli articoli 32 e 33 del d.lgs. 42/2004.
Con ordinanza collegiale n.729 del 3 luglio 2020 (confermata in appello dal C.G.A. con ordinanza n. 607 del 20 luglio 2020) la domanda cautelare è stata accolta nei limiti del riesame della SCIA presentata da Rai Way, da parte dell'Amministrazione regionale procedente, e da parte del Comune di Caltanissetta in relazione agli impugnati provvedimenti dallo stesso emanati.
La Soprintendenza, con la nota prot. 4815 del 28 luglio 2020 – riconoscendo, in sostanza, l'insussistenza del rischio di crollo immediato - ha avviato il procedimento *ex* art. 32 e redatto la relazione tecnica *ex* art. 33 comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004, onerando la società Rai Way di presentare, ai sensi dell'art. 33 predetto, il progetto inerente all'esecuzione degli interventi al fine della relativa approvazione.
Dal canto suo il Comune di Caltanissetta, con l'ordinanza emessa dal Sindaco ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 267/200, n. 56 del 31 luglio 2020, integrata con successiva n. 67 del 13 ottobre 2020, ha ordinato:
1) alla società Rai Way *"di provvedere ad effettuare, entro 30 giorni dal ricevimento della presente, la tesatura della coppia degli stralli segnatamente indicati nella nostra comunicazione n. 95892 del 30/9/2020 ribadendo la necessità di effettuare le indagini sulla struttura di cui alla suddetta Ordinanza Sindacale ad esclusione di quelle invasive così come disposto dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. con nota del 23/9/2020 n. 6126;*
2) "*la sospensione dello sgombero disposto nella Ordinanza Sindacale n. 11 del 12/3/2020 nei confronti dei residenti ed occupanti anche occasionali degli edifici e relative pertinenze ricadenti nelle particelle* catastali segnatamente indicate".

Tali provvedimenti sono stati impugnati con il quarto ricorso per motivi aggiunti notificato il 19 ottobre 2020 e depositato il giorno 20 seguente, al fine dell'annullamento e della condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento di tutti danni subiti e subendi da quantificarsi in corso di causa.
Con ordinanza collegiale n.1075/2020 del 13 novembre 2020 è stata accolta la domanda cautelare presentata con il quarto ricorso per motivi aggiunti e, per l'effetto, è stato ordinato, nuovamente, il riesame sia della SCIA presentata dalla ricorrente il 7 aprile 2020 per la demolizione parziale e provvisoria della torre strallata, sia degli impugnati provvedimenti contingibili e urgenti da parte del Comune di Caltanissetta, il tutto sotto il controllo e la vigilanza del Prefetto di Caltanissetta.
A seguito della pubblicazione della suddetta ordinanza, con nota del 18 novembre 2020, la Rai Way ha sollecitato la Soprintendenza e il Sindaco del Comune di Caltanissetta a riesaminare la SCIA presentata il 7 aprile 2020, al fine di consentire l'immediata messa in sicurezza dell'impianto e dell'area circostante, procedendo con la riduzione temporanea dell'altezza.
In data 25 novembre 2020, in esito alla "riunione" convocata dal Prefetto di Caltanissetta, con la nota prot. 122169 del 1 dicembre 2020 è stato comunicato l'avvio del procedimento di riesame disposto dal TAR e l'avvio dell'intervento sostitutivo, previsto dall'articolo 54, comma 7, del D.lgs. n. 267/2000, per la verifica degli stati tensionali, al fine di individuare le modalità operative per la successiva ritesatura degli stralli, con rivalsa nei confronti della Rai Way S.p.A., ove al termine del procedimento di riesame sia confermata la necessità della ritesatura.
La Soprintendenza con nota prot. 8747 del 11 dicembre 2020 ha comunicato di non autorizzare l'intervento di cui alla SCIA del 7 aprile 2020 prot. 3413 del SUAP relativa alla proposta provvisoria e temporanea di riduzione dell'altezza della torre presentata da Rai Way.
Con il quinto ricorso per motivi aggiunti notificato il 1° febbraio 2021 e depositato il giorno 3 seguente, senza alcuna domanda cautelare incidentale, è contestata la legittimità della nota prot. 8747 del 11 dicembre 2020, della Soprintendenza, innanzitutto poichè sarebbe elusiva dell'ordine cautelare (primo motivo).
È contestata la tesi della Soprintendenza secondo la quale un bene vincolato non può essere smontato temporaneamente anche al fine di migliorarne la stabilità, in assenza dell'individuazione di un provvedimento alternativo alla riduzione parziale che possa soddisfare contemporaneamente "…le esigenze, non procrastinabili, dell'esecuzione di opere di miglioramento sismico e della salvaguardia della pubblica e privata incolumità del circondario" (cfr. nota dell'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta del 13 luglio 2020) e ciò senza alcuna istruttoria.
Con il secondo motivo è contestata, per le medesime ragioni di cui al precedente motivo, la legittimità della nota del Comune di Caltanissetta del 17 dicembre 2020 di inefficacia della SCIA presentata da Rai Way il 7 aprile 2020, che si limiterebbe a recepire acriticamente i pareri della Soprintendenza.
Sarebbero altresì illegittimi gli atti del Comune in quanto ricondotti alla esecuzione della ordinanza sindacale n. 67 del 13 ottobre 2020 adottata ai sensi dell'articolo 54 d.lgs. 267/2000 (già impugnata con i precedenti motivi aggiunti e sospesa in via cautelare con l'ordinanza n. 1075/2020 del 13 novembre 2020) poiché non vi sarebbe alcuna evidenza probatoria che dimostri che la situazione di pericolo posta a fondamento della ordinanza n. 67/2020 e delle indagini che il Comune di Caltanissetta intende eseguire ai sensi dell'articolo 54 cit. dipenda dagli stralli.
Con il terzo motivo si afferma che la mancata autorizzazione dell'intervento di smontaggio parziale sarebbe illegittima non potendo la Soprintendenza e il Sindaco subordinare la tutela della pubblica incolumità alla tutela del bene vincolato, senza aver escluso il pericolo di crollo della torre strallata.
Con il quarto motivo deduce l'illegittimità derivata dagli atti precedenti già impugnati.
Ribadisce che l'apposizione del vincolo mediante l'avvio della procedura di cui agli artt. 10, 12, e 13 e del D.Lgs. n. 42/2004 sarebbe fondata su falsi presupposti, così come spiegato nel ricorso introduttivo.
Con memoria del 22 marzo 2021, è stata ulteriormente articolata la domanda di condanna delle Amministrazioni, in solido tra di loro, al risarcimento dei costi sostenuti in data successiva a quella di apposizione del vincolo per il mantenimento del traliccio, quantificabili in complessivi euro 171.454,17 oltre il costo del personale dipendente impegnato nella gestione della infrastruttura determinato "in via equitativa" nella misura di euro 50.000,00
L'Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana e la Soprintendenza del Bb.Cc. e Aa. di Caltanissetta si sono costituiti in giudizio e hanno depositato ampia documentazione.
Con memoria del 25 giugno 2020 e successiva del 30 ottobre 2020, l'Avvocatura erariale ha chiesto che sia disposta apposita verificazione per accertare l'effettivo stato del bene tutelato e stabilire le eventuali misure da adottare per evitare ogni possibile rischio per la salvaguardia del bene stesso; nel merito ha controdedotto l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
Il Comune di Caltanissetta si è costituito in giudizio,, con memoria il 2 aprile 2020, chiedendo il rigetto del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti; con successive memorie del 30 giugno 2020, del 7 novembre 2020, del 8 gennaio 2021, ha affermato che i provvedimenti sindacali adottati muovono da un equo contemperamento degli interessi coinvolti nella vicenda, nell'ottica della tutela della pubblica e privata incolumità, messa in pericolo da un eventuale crollo dell'Antenna Rai e allo stesso tempo nel rispetto delle norme previste dal D. Lgs. n. 42/2004, nonché di quelle introdotte per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid 19.
Con atto di intervento *ad adiuvandum*, del 17 aprile 2020, si sono costituiti in giudizio i soggetti in epigrafe indicati nella loro qualità residenti e/o occupanti anche occasionali degli edifici e relative pertinenze ricadenti nelle particelle catastali rientranti entro il perimetro – di rischio crollo - indicato nella ordinanza del Sindaco di Caltanissetta datata 12 marzo 2020, n. 11, adottata ai sensi dell'art. 54 D.lgs. n. 267/2000 ed ai medesimi notificata.

Con atto di intervento *ad opponendum*, del 27 giugno 2020 si sono costituite in giudizio le Associazioni Legambiente Caltanissetta, Wwf Sicilia Centrale - Onlus e i soggetti indicati in epigrafe nella qualità di Soci fondatori, ordinari e componenti del Consiglio direttivo del Comitato Parco Antenna Sant'Anna, promotore della tutela e valorizzazione dell'area dell'Antenna RAI della collina di Sant'Anna in Caltanissetta, chiedendo il rigetto del ricorso; sostengono che la dichiarazione di interesse culturale del bene in questione, contenuta nel Decreto del Dirigente Generale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana n.1026 del 13 marzo 2017 e impugnato con il ricorso introduttivo, sarebbe legittima in quanto riconducibile nella fattispecie di cui alla lettera d), comma 3 dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004, dovendosi quindi escludere l'applicazione del comma 5 dello stesso articolo.
Con memoria del 29 giugno 2020, precisano inoltre che in atti non esisterebbe alcun documento tecnico prodotto da "Rai Way S.p.A." che accerti un pericolo di cedimento dell'Antenna con conseguenti rischi per la pubblica incolumità e, a tal fine, depositano la perizia tecnica redatta il 28 maggio 2020 dall'ing. Salvatore Vancheri, poi integrata il 28 giugno 2020 (Osservazioni ai Motivi Aggiuntivi prodotti da RAI WAY il 17.06.2020 a firma di ing. Salvatore Vancheri e ing. Michele Angelo Privitera).
Con ordinanza collegiale n. 594 del 17 febbraio 2021, è stata respinta l'istanza di parte ricorrente abbreviazione dei termini e accolta quella di rinvio della trattazione nel merito all'udienza del 22 aprile 2021, in vista della quale sono state depositate memorie difensive, di replica e documentazione dalle parti in lite.
All'udienza del 22 aprile 2021, di trattazione del merito, congiuntamente al ricorso connesso nrg. 1055 del 2020, dopo la discussione da remoto, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1. Vanno sinteticamente puntualizzati i termini del complesso contenzioso da decidere.
La prima questione da affrontare, posta con il ricorso introduttivo, ha ad oggetto la verifica della legittimità del vincolo apposto con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana dell'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana della Regione Siciliana n. 1026 del 13 marzo 2017, con il quale è stata dichiarata di interesse culturale la "Stazione radio Antenna RAI di Caltanissetta".
Con i successivi ricorsi per motivi aggiunti, che vedono come parte del giudizio anche il Sindaco di Caltanissetta anche quale Ufficiale di Governo, sono state introdotte altre due questioni:
- quella relativa all'individuazione del soggetto (la società ricorrente in qualità di ente proprietario ovvero l'Amministrazione regionale titolare dei poteri di tutela del bene vincolato) tenuto all'esecuzione delle opere di manutenzione e di messa in sicurezza secondo il procedimento di cui agli artt. 32 e 33 del D.Lgs. n. 42/2004 che prevedono, infatti, l'esecuzione diretta da parte della Regione ovvero da parte del privato su relazione tecnica della Regione;
- l'altra inerente la sussistenza o meno di un pericolo attuale, effettivo e concreto di crollo dell'antenna e del fondamento del potere di Sindaco di adozione di provvedimenti contingibili e urgenti a tutela dell'incolumità pubblica e privata.
2. Il primo motivo di ricorso introduttivo è infondato.
Anche se l'antenna a Onde Media di Caltanissetta è stata realizzata nel 1951, non rileva che al momento dell'apposizione del vincolo non fosse decorso il termine di 70 anni dalla sua realizzazione, richiesto dal citato articolo 10, comma 5 ("…*non sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni*…") poiché tale norma riguarda espressamente le ipotesi di cui al precedente comma 3, lett. A e lett. E, mentre nel caso di specie per effetto del Decreto n. 1026 del 13 marzo 2017 il vincolo è stato imposto ai sensi dell'art. 10 comma 3, del D.lgs. n. 42/2014, per la fattispecie di cui alla lettera d), che concerne " *le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse, particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose (...)"ossia fattispecie che prescindono dal presupposto temporale invocato dalla Società odierna ricorrente.*
A proposito del terzo comma dell'art. 10 del D.Lgs. n. 42 del 2004 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio*) che individua i beni che possono essere sottoposti a vincolo attraverso una apposita dichiarazione che ne attesta l'interesse culturale è sufficiente rilevare che, mentre alle lettere a) ed e) vengono in rilievo beni che esprimono un valore intrinseco in quanto, seppur non collegati ad alcun fatto storico particolare, possiedono essi stessi pregio storico, artistico, archeologico, ecc...(nella lett. a il riferimento è a beni singoli e nella lett. e a collezioni o serie di beni), nella lett. d) vengono presi in considerazione beni che non sempre esprimono tali valori estetico-artistici intrinseci ma che assumono interesse culturale in quanto presentano riferimenti con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere: si tratta, in questo secondo caso, di interesse culturale relazionale.
Come è stato di recente chiarito, la differenza rilevante fra le fattispecie previste dall'art. 10, comma 3, lett. a) ed e) da un lato e lett. d), dall'altro del D.Lgs. n. 42/2004, è appunto quella che si basa sul valore intrinseco o relazionale dei beni con la conseguenza che mentre i beni che hanno valore culturale intrinseco ma che non presentano relazione con fatti storici di cui alle lettere a) ed e) possono essere assoggettati a vincolo solo se la loro realizzazione risale ad oltre settanta anni, i beni di interesse culturale relazionale non sono soggetti a tale limite essendo di per sé rilevante, affinché il vincolo possa essere legittimamente apposto, il loro collegamento con fatti storici, ovvero, così come nel caso di specie,

con vicende della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere (cfr. T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, 11 novembre 2020, n. 2119).
3. Fondato appare invece il secondo motivo nel quale si assume che il provvedimento impugnato sarebbe fondato sul falso presupposto che Rai Way S.p.a. (quotata in borsa) sia un soggetto pubblico, riconducibile tra quelli indicati dall'art. 10, comma 1, D.lgs. n. 42/2004.
Ed invero, quale che possano essere le valutazioni astratte sul quadro normativo di riferimento, è un incontrovertibile dato di fatto che:
- nel provvedimento impugnato si legge testualmente che la "… Soprintendenza, con nota n. 9145 del 22/11/2016 ha avviato d'ufficio il procedimento amministrativo per la verifica dell'interesse culturale dei beni … (di Rai Way; NdiR) ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 … in quanto dette disposizioni trovano applicazione nei confronti delle cose immobili e immobili indicate all'art. 10 comma 1 <appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico>";
- a conferma di tale impostazione giuridico-amministrativa, il provvedimento richiama espressamente il parere dell'Ufficio Legislativo del Ministero per i Beni e le Attività culturali del 22.11.2016 avente ad oggetto "la questione dell'applicabilità delle citate disposizioni alla RAI di cui non è controversa la natura di organismo di diritto pubblico";
- risulta incontroverso l'assunto di parte ricorrente secondo cui "Per effetto della cessione del ramo di azienda del 1999 richiamata in premessa, Rai ha infatti ceduto a Rai Way la proprietà del terreno e degli impianti del centro di Caltanissetta e la titolarità in capo a Rai Way è confermata dagli stessi provvedimenti impugnati. La circostanza è rilevante in quanto Rai Way, a differenza di Rai, non è riconducibile ad alcuna delle categorie di soggetti menzionati nell'art. 10, comma 1, D.lgs. n. 42/2004".
Di conseguenza, risulta irrefutabilmente provato che la Soprintendenza sia incorsa in eccesso di potere per errore nei presupposti, avendo applicato al manufatto per cui è causa, appartenente ad una Società privata, le specifiche norme che il Codice dei Beni culturali destina ai beni soli beni di proprietà pubblica, richiamando in seguito l'art. 10 comma 3 lett. d), del D.lgs. n. 42/2014.
4. Anche il terzo motivo è fondato.
Giova ricordare che, di principio, è precluso al giudice amministrativo sindacare le scelte di merito effettuate dall'Amministrazione, per cui la sostituzione da parte del giudice amministrativo della propria valutazione a quella riservata alla discrezionalità dell'amministrazione costituisce, in via generale, un'ipotesi di sconfinamento vietato nelle ipotesi di giurisdizione di legittimità. Di conseguenza - come è stato di recente anche chiarito dal giudice della giurisdizione, chiamato a meglio definire il c.d. "eccesso di potere giurisdizionale" (cfr., da ultimo, Cass. Civ. SS.UU., 17 febbraio 2012, nn. 2312 e 2313) - il controllo del giudice amministrativo sulle valutazioni discrezionali deve essere svolto *ab estrinseco* e non può essere mai sostitutivo; il sindacato sulla motivazione deve, pertanto, essere rigorosamente mantenuto sul piano della verifica della non erroneità della valutazione degli elementi di fatto e non può avvalersi di criteri che portano ad evidenziare la mera non condivisibilità della valutazione stessa. Lo stesso Giudice ha, peraltro, anche affermato che l'eccesso di potere giurisdizionale sotto il profilo dello sconfinamento nella sfera del merito, preclusa al giudice amministrativo, non è configurabile allorquando vengano sindacate le valutazioni compiute che attengono all'esercizio della discrezionalità tecnica (Cass. Civ. SS.UU., 10 agosto 2011, n. 17143, e 21 giugno 2010, n. 14893).
Quanto, in particolare, al sindacato di questo Giudice sugli atti di imposizione di un vincolo da parte di organi del preposti alla tutela per i Beni Culturali, va evidenziato che la giurisprudenza amministrativa ha costantemente precisato che tale potere di vincolo - sia pure sorretto da quel particolare criterio di giudizio che è proprio di una discrezionalità ampia (data sia da una valutazione storico-scientifica delle rinveniente, sia da un apprezzamento di interesse pubblico delle stesse) - è pur sempre soggetto al giudizio del giudice amministrativo, anche se nei limiti del c.d. "sindacato debole", ossia entro i canoni della ragionevolezza, della assenza di evidenti e di palesi contraddittorietà logiche o abnormità di fatto, non potendo il giudice amministrativo sostituire il proprio giudizio a quello della Pubblica Amministrazione, dal momento che in presenza di interessi, la cui cura è dalla legge espressamente delegata ad un certo organo amministrativo, ammettere che il giudice possa auto attribuirseli rappresenterebbe quanto meno una violazione delle competenze, se non addirittura del principio di separazione tra i poteri dello Stato.
In particolare, è stato anche precisato (cfr., da ultimo, TAR Lazio, sede Roma, sez. II-quater, 1 marzo 2011, n. 1901) che la valutazione tecnica consistente nel giudizio circa l'interesse storico-artistico di un'opera è caratterizzata da un elevato grado di mutevolezza non solo nei diversi periodi storici, in base al cambiamento dei valori estetici dell'epoca, ma anche nello stesso arco temporale in virtù della soggettività degli stessi e anche del luogo in cui tali opere si trovano. Pertanto, considerato l'elevato grado di soggettività e opinabilità di tali valutazioni, il sindacato (debole) del giudice sulla motivazione dell'atto va circoscritto ai soli profili dell'irragionevolezza e dell'illogicità a differenza del normale sindacato sulla discrezionalità tecnica in cui la valutazione può essere condotta ricorrendo all'applicazione della disciplina interessata.
Quanto, poi, allo stato di conservazione dell'opera da tutelare, la stessa giurisprudenza ha chiarito che lo stato di cattiva manutenzione o di parziale distruzione di un bene non ne impedisce l'assoggettamento al vincolo artistico e storico, restando rimessa all'apprezzamento discrezionale dell'Amministrazione la valutazione dell'idoneità di quanto rimane della cosa ad esprimere il valore che si intende tutelare, tanto più che il soggetto vincolato è tenuto a restaurare l'immobile pregiudicato o a subire un eventuale intervento sostitutivo d'ufficio in tal senso a carico dell'erario ove il privato non abbia disponibilità economiche (Cons. St., sez. VI, 8 febbraio 2000, n. 677); con la conseguenza che anche

tale valutazione discrezionale risulta sindacabile in sede di legittimità seppure limitatamente ai profili della manifesta illogicità e del travisamento dei fatti (Cons. St., sez. VI, 22 maggio 2008, n. 2430).
Orbene nel caso in esame la Soprintendenza ha sostanzialmente ritenuto che la paventata demolizione dell'antenna, di ben 284 metri di altezza, proposta da di Rai Way fin dal 26 ottobre 2016 (giusta segnalazione certificata di inizio attività per i lavori di demolizione della torre strallata), avrebbe inciso negativamente sul vincolo paesaggistico esistente sulla collina, finendo in tal modo per garantire il paesaggio naturale mediante il vincolo e la conservazione di un manufatto metallico che altera oggettivamente proprio il circostante paesaggio. Tanto che la ricorrente osserva acutamente come "*Al contrario l'eliminazione della antenna costituirebbe un beneficio – più che un danno – per la medesima zona vincolata*" paesaggisticamente.
In altri termini, il Collegio ritiene che l'apposizione del vincolo con il Decreto 13 marzo 2017, n. 1026, sia avvenuta senza alcun doveroso, concreto e adeguato studio della tipologia della struttura nel contesto del paesaggio tutelato e comunque del suo stato di conservazione. Invero, nella fase preordinata all'istituzione del vincolo, nessuna delle pubbliche amministrazioni resistenti e, in particolare, la competente Soprintendenza ai BB. CC., ha predisposto e allegato uno studio riguardante la struttura del bene da vincolare, sotto il profilo della concreta possibilità di permanenza per il futuro dello stesso bene e sulle modalità della sua conservazione, la cui "fine vita" strutturale, oltre che funzionale, appare logicamente inevitabile e prevedibile.
Dalla lettura della relazione storico-artistica contenente la proposta di vincolo, datata 3 marzo 2017, allegata al Decreto n. 1026 del 13 marzo 2017, emergono esclusivamente gli aspetti descrittivi e storici a sostegno della tesi della rilevanza culturale dell'antenna, ma nulla è riferito sulla situazione strutturale dello stessa, a circa 70 anni dalla sua costruzione, con particolare riferimento all'eventuale rischio di cedimento e ai conseguenziali pericoli gravanti sui soggetti residenti e su tutti i frequentatori anche occasionali dell'area circostante.
5. Per tutte le riferite ragioni traspare, quanto meno, una certa forzatura della motivazione del vincolo per cui è causa e ciò finisce per avvalorare anche la prospettazione di parte ricorrente posta a sostegno del quarto motivo di gravame (violazione del principio di imparzialità e di irragionevolezza; eccesso di potere per sviamento).
Con tale motivo si deduce che "*L'iniziativa della Soprintendenza deve … essere valutata unitariamente al comportamento tenuto negli ultimi anni dal Comune di Caltanissetta nei confronti di Rai Way*"; assumendosi, in sostanza, che il vincolo sarebbe scaturito dall'esigenza di ovviare alla mancata definizione delle trattative tra Rai way e Comune per la cessione onerosa a quest'ultimo dell'antenna.
La prospettazione è convincente alla stregua delle circostanze di fatto esposte in ricorso e non altrimenti contestate, secondo cui:
- "*dopo la disattivazione di tutti gli impianti, Rai Way e il Comune avevano avviato una trattativa per la cessione dell'intera area e delle infrastrutture esistenti non avendo più interesse … alla stessa, anche in considerazione degli elevati costi di manutenzione, senza che la stessa fosse più produttiva*";
- il Comune tuttavia non ha ritenuto di acquisire detti immobili, tanto che la ricorrente aveva deciso di smantellare l'impianto così da "*procedere all'alienazione dei terreni e dei manufatti anche a soggetti terzi*";
- il Comune e la Soprintendenza avrebbero "*avviato i procedimenti che hanno portato all'adozione dei provvedimenti in contestazione*", ed in particolare il vincolo culturale, "*al solo fine di impedire la vendita e di far diminuire il prezzo di acquisto*".
Tali dati di fatto hanno una loro connessione logica e temporale ed in effetti avvalorano la dedotta censura circa la "*strumentalità del vincolo apposto dalla Soprintendenza*", specie se si tiene conto del fatto che negli anni precedenti la stessa Rai Way aveva provveduto alla demolizione di un altro "*impianto Onde Media presente nel centro Caltanissetta*" senza che alcuna amministrazione ne avesse "ravvisato l'interesse particolarmente importante ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D.lgs. n. 42/2004" (v. ric. pagg. 11-12).
6. Fondato è anche il quinto motivo del ricorso introduttivo (violazione dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241; mancata comunicazione di avvio del procedimento) posto che:
- l'avviso di avvio del procedimento, comunicazione del 22 novembre 2016, aveva ad oggetto: "*I) la torre strallata RAI WAY*"; II) "*tutte le apparecchiature necessarie per la produzione dei programmi radiofonici contenute nei fabbricati distinti in catasto (...), oggetto di tutela ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. i) e comma 2 D.lgs. 42/2004…*");
- il provvedimento finale fa riferimento all'art. 10, comma 3, lett. d), senza più alcun richiamo all'art. 11.
Pertanto, il preventivo richiamo a quest'ultima norma (che fa riferimento alle "*vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui all'articolo 50, comma 2*") non ha consentito a Rai Way di percepire le effettive ragioni dell'avvio del procedimento di verifica culturale del manufatto, che il provvedimento finale ascrive – contraddittoriamente - alla fattispecie di cui all'art. 10, comma 3, lett. d).
Da qui la sostanziale compromissione del contraddittorio procedimentale sotteso al provvedimento impugnato che sotto il profilo considerato non appare essere coerente con il contenuto dell'avviso di avvio del procedimento.
7. Per tutte le riferite ragioni, singolarmente e complessivamente considerate, il ricorso introduttivo è fondato e va accolto con conseguente annullamento del decreto del Dirigente Generale del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana dell'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana della Regione Siciliana n. 1026 del 13 marzo 2017.
8. L'accoglimento del ricorso introduttivo determina *ipso facto ipsoque iure*, tutti gli ulteriori provvedimenti (impugnati con i cinque motivi aggiunti indicati in epigrafe), trattandosi di atti (ordini di manutenzione e diniego della SCIA per la

demolizione totale o parziale dell'antenna) adottati sul presupposto del vincolo culturale gravante sul manufatto e quindi sugli oneri di salvaguardia e manutenzione gravanti sul soggetto proprietario.
9. Un cenno a parte merita l'ordinanza contingibile e urgente n. 11 del 12 marzo 2020 (oggetto dei secondi motivi aggiunti), adottata ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 dal Sindaco del Comune di Caltanissetta, nella parte in cui è stato disposto lo sgombero nei confronti dei residenti ed occupanti anche occasionali degli edifici e relative pertinenze ricadenti nelle particelle catastali segnatamente ivi indicate.
Va rilevato infatti che con la successiva ordinanza n. 28 del 16 aprile 2020 è stata disposta la sospensione dello sgombero (causa COVID); sospensione poi ribadita con l'ulteriore ordinanza n. 56 del 31 luglio 2020, integrata con successiva n. 67 del 13 ottobre 2020.
Ne consegue che l'ordinanza contingibile ed urgente n. 11 del 12 marzo 2020 è da ritenersi ormai superata dai successivi provvedimenti sopra citati e che nessun concreto interesse alla decisione, in parte qua, residua in capo agli interventori ad adiuvandum (cfr. sent. resa in pari data sul ric. 1055/2020 secondo cui la loro sospensione *sine die* delle impugnate ordinanze di sgombero impone *"… all'amministrazione comunale che intenda in futuro ripristinarne gli effetti, di effettuare una valutazione attualizzata della situazione di fatto e di diritto mediante l'adozione di un nuovo provvedimento adeguatamente motivato*").
10. Resta comunque salva la facoltà dell'Amministrazione di avviare il procedimento di imposizione del vincolo, emendato dai vizi oggetto dei motivi ritenuti fondati nel presente giudizio. Ma, in ogni caso, ove effettivamente sussista la rilevanza storico-culturale dell'antenna in argomento, questa va salvaguardata nel presupposto che, se l'arduo compito manutentivo non risulti eseguibile dal privato titolare del bene, la P.A. dev'essere pronta – come già precisato nelle varie ordinanze cautelari di cui in narrativa- a fare la sua parte (utilizzando a tal fine tutti gli istituti giuridici ed i mezzi previsti dal Codice dei Beni culturali), non potendo di certo chiedere al privato ciò che essa stessa non può o non vuole fare.
Resta fermo, altresì, che la caducazione del provvedimento di vincolo e degli atti connessi non esonera la società ricorrente, proprietaria del bene, dall'onere relativo alla manutenzione ordinaria e straordinaria del bene per la salvaguardia della propria e dell'altrui incolumità.
11. Quanto alla richiesta di risarcimento dei danni avanzata dalla ricorrente, se ne deve disporre il rigetto, in quanto priva dell'imprescindibile supporto probatorio relativamente agli effetti pregiudizievoli concretamente patiti.
12. Circa l'intervento ad opponendum delle Associazioni Legambiente Caltanissetta e Wwf Sicilia Centrale – Onlus, ne va rilevata l'inammissibilità per carenza di legittimazione a ricorrere delle associazioni di protezione ambientale: nel caso di specie, invero, viene in considerazione un intervento che rientra nella funzione di tutela non dell'ambiente, ma dei beni culturali. Che non rientrano nelle relative previsioni e scopi statutari peraltro nemmeno enunciati negli scritti difensivi.
13. In conclusione: il ricorso introduttivo va accolto; i ricorsi per motivi aggiunti vanno dichiarati improcedibili; la domanda di risarcimento del danno va respinta.
14. La speciale rilevanza degli interessi pubblici che le Amministrazioni intimate hanno inteso tutelare, la complessità dei procedimenti posti in esse nonché la sussistenza del margine di opinabilità (seppur non anche di "sindacabilità" in sede giurisdizionale) che ne ha caratterizzato il merito, giustificano la totale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso introduttivo e, per l'effetto, annulla, per quanto di ragione, gli atti impugnati;
- dichiara improcedibili i cinque ricorsi per motivi aggiunti;
- respinge la domanda di risarcimento del danno;
- compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nelle camere di consiglio dei giorni 22 aprile e 5 maggio 2021, con l'intervento dei magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere, Estensore
Luca Girardi, Referendario

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**
Anna Pignataro **Calogero Ferlisi**

IL SEGRETARIO